

# L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'ATTIVITÀ DI BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO

**Dott. Eugenio Onori**

*Segretario Albo nazionale gestori rifiuti*

## **Sommario:**

1	INTRODUZIONE .....	40
2	I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 10 .....	41
2.1	Le dotazioni strumentali .....	41
2.2	Il responsabile tecnico .....	42
2.3	La capacità finanziaria .....	44
2.4	Entrata in vigore della delibera n. 2 dell'1 febbraio 2000 .....	45
3	LE FIDEIUSSIONI .....	46

## 1 INTRODUZIONE

Con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, recante gli importi e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie (fideiussioni), scatterà l'obbligo d'iscrizione all'Albo per le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto.

Infatti, con tale decreto, di prossima emanazione, risultano licenziate tutte le disposizioni attuative delle previsioni contenute all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi") e, pertanto, sarà possibile procedere all'iscrizione delle suddette imprese.

L'obbligo di iscrizione all'Albo per le imprese che svolgono le attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto era stato originariamente previsto dalla legge n. 257/92 (1).

In particolare, l'articolo 12 di tale legge aveva previsto l'istituzione, da regolamentare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, di una sezione speciale dell'Albo smaltitori presso la quale dovevano iscriversi le imprese operanti nel settore.

La previsione della legge n. 257/92 non è mai stata attuata.

L'articolo 30 del DLG n. 22/97, che ha profondamente riformato l'Albo (diventato Albo gestori rifiuti), ha confermato l'obbligo di iscrizione, con valore abilitativo, per le imprese che svolgono l'attività di bonifica di beni contenenti amianto.

Il regolamento dell'Albo, adottato con DM 28 aprile 1998, n. 406 in attuazione delle previsioni del decreto Ronchi, ha inquadrato l'attività in esame nella categoria di iscrizione 10, la quale è suddivisa nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:

- a) oltre 15 miliardi di lire,
- b) fino a 15 miliardi di lire,
- c) fino a 3 miliardi di lire,
- d) fino 800 milioni di lire,
- e) fino 100 milioni di lire (2).

Il regolamento n. 406/98, inoltre, ha affidato al comitato nazionale dell'Albo il compito di fissare i criteri e i requisiti per l'iscrizione.

L'organo centrale dell'Albo ha provveduto al riguardo con deliberazione 1 febbraio 2000, n. 2 (GU 17 aprile 2000, n. 90), modificata con deliberazione 4 marzo 2001, n. 4.

Inoltre, nel momento in cui scriviamo, sta provvedendo a licenziare lo schema di domanda d'iscrizione, il foglio notizie, lo schema di provvedimento d'iscrizione, nonché ulteriori disposizioni relative alla documentazione che deve essere presentata a corredo della domanda d'iscrizione.

---

(2) Gli importi in lire presenti in questo scritto devono essere convertiti in euro secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Importi in lire contenuti in norme vigenti).

L'approvazione di tali disposizioni, unitamente alla entrata in vigore del DM riguardante le fideiussioni, consentirà la piena operatività della categoria 10.

## **2 I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 10**

I requisiti tecnici e finanziari per l'iscrizione nella categoria 10 sono stati stabiliti dalla delibera del comitato nazionale n. 2 del 1 febbraio 2000.

A tal fine la delibera suddivide le attività della categoria 10 in due "sottocategorie" (10A e 10B) in relazione al grado di pericolosità per l'ambiente e la salute dell'uomo dei vari tipi di materiali contenenti amianto.

Di conseguenza, viene prevista, a seconda della complessità degli interventi derivante dalla pericolosità dei materiali contenenti amianto, una diversa dotazione di risorse strumentali e finanziarie, nonché una differente qualificazione dei responsabili tecnici.

In particolare, nella **sottocategoria 10A** sono stati ricompresi i seguenti materiali: **cemento amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto.**

La **sottocategoria 10B**, invece, riguarda le attività eseguite su: **pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o a cazzuola, feltri e materassini di amianto.**

Per l'individuazione di tali materiali, il comitato nazionale ha fatto riferimento alle deliberazioni della Commissione nazionale amianto istituita ai sensi della legge n. 257/92 e della classificazione di cui al decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994 recante le normative e le metodologie tecniche di applicazione delle previsioni contenute agli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, della citata legge n. 257/92.

### **2.1 Le dotazioni strumentali**

Per stabilire le dotazioni strumentali minime delle imprese interessate all'iscrizione nella categoria 10, il comitato nazionale ha individuato, per ciascuna delle due sottocategorie e relative classi, le tipologie e il valore minimo delle attrezzature di cui le imprese medesime devono disporre.

#### **• Elenco delle tipologie delle attrezzature previste per la categoria 10A**

- 1 Aspiratori con filtri assoluti.
- 2 Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere).
- 3 Airless (pompe per spruzzare incapsulanti).

#### **• Elenco delle tipologie delle attrezzature previste per la categoria 10B**

- 1 Impianti di estrazione ed estrattori d'aria dotati di filtri assoluti.
- 2 Unità di decontaminazione anche modulari/prefabbricate.
- 3 Unità filtrazione acqua.
- 4 Aspiratori con filtri assoluti.
- 5 Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere).

- 6 Airless (pompe per spruzzare incapsulanti).
- 7 Campionatori d'aria personale e ambientali.
- 8 Misuratori di depressione.
- 9 Generatori di fumo.
- 10 Unità di riscaldamento acque.

	Classe E Fino a L. 100.000.000	Classe D Fino a L. 800.000.000	Classe C Fino a L. 3.000.000.000	Classe B Fino a L. 15.000.000.000	Classe A oltre L. 15.000.000.000
CAT. 10A	L. 5.000.000	L. 5.000.000	L. 15.000.000	L. 75.000.000	L. 100.000.000
CAT. 10B	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 60.000.000	L. 300.000.000	L. 350.000.000

**Tabella 1**  
**Valore delle attrezzature minime categoria 10**

Le imprese dovranno, con la domanda d'iscrizione, indicare nel foglio notizie i tipi e le caratteristiche di dette attrezzature e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attestano che le stesse sono in loro disponibilità mediante proprietà, leasing o altro idoneo titolo giuridico, secondo le direttive del comitato nazionale.

Dovranno, inoltre, documentare il valore delle attrezzature mediante la presentazione di una dichiarazione di atto notorio o mediante attestazione a mezzo di perizia giurata.

## 2.2 Il responsabile tecnico

L'allegato "B" alla delibera del 1 febbraio 2000 riporta la tabella dei requisiti del responsabile tecnico.

	Classe E Fino a L. 100.000.000	Classe D Fino a L. 800.000.000	Classe C Fino a L. 3.000.000.000	Classe B Fino a L. 15.000.000.000	Classe A oltre L. 15.000.000.000
CAT. 10A	D+2aa/L+1a/CF+2aa	D+5aa/L+2a/CF+5aa	D+5aa/L+2aa/CF+5aa	L+5aa/CF+7aa	L+5aa/CF+7aa
CAT. 10B	D+3aa/L+1a/CF+3aa	L+5aa/D.U.+5aa/CF+5aa	L+5aa/D.U.+5aa/CF+5aa	L+5aa/CF+7aa	L+5aa/CF+7aa

**Tabella 2**  
**Requisiti del responsabile tecnico categoria 10**

Legenda.

**D:** diploma di Geometra o Perito industriale o Perito chimico,

**L:** diploma di Laurea in ingegneria o architettura o chimica industriale o scienze geologiche (\*),

**CF:** corso di formazione,

**aa:** anni di esperienza maturati nello specifico settore.

(\*) Testo così modificato dalla delibera 14 marzo 2001, n. 4.

Come è noto, tra gli elementi che concorrono a formare il requisito di idoneità tecnica richiesto alle imprese che si iscrivono all'Albo, la figura del responsabile tecnico assume particolare rilievo.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del DM n. 406/98, la qualificazione professionale del responsabile tecnico deve risultare da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione, dalla partecipazione ad appositi corsi di formazione.

In sostanza, il regolamento dell'Albo pone in forte evidenza la questione del livello professionale di questa figura: per conseguire tale livello professionale occorre che intervenga il concorso di più fattori che devono riguardare sia la formazione teorica (titolo di studio o partecipazione ai corsi di formazione) sia la sfera operativa (esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione).

Al responsabile tecnico, cioè, si richiede una preparazione assai complessa.

Se si considera, inoltre, che il DM n. 406/98 dispone che il responsabile tecnico debba essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi previsti per il legale rappresentante dell'impresa, risulta evidente la previsione di una figura centrale, di un soggetto dotato di adeguata preparazione teorica e pratica nonché munito dei requisiti di "buona condotta", la cui presenza è ritenuta indispensabile per qualificare l'impresa ai fini dell'iscrizione all'Albo.

In questo quadro, il comitato nazionale dell'Albo ne ha definito le funzioni e le responsabilità.

Il responsabile tecnico, ha stabilito il comitato nazionale, "è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati".

Inoltre, con delibera del 16 luglio 1999, il comitato nazionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e a precisare la natura dell'esperienza professionale richiesta al responsabile tecnico.

Ai sensi di tale deliberazione l'esperienza richiesta al responsabile tecnico deve consistere:

- a) nell'esperienza maturata come titolare di impresa (legale rappresentante) operante nel settore di attività per la quale si richiede l'iscrizione, inteso come "l'imprenditore che gestisce in modo diretto e continuativo l'attività d'impresa e, quindi, svolge anche la funzione di direzione tecnica";
- b) nell'esperienza acquisita come responsabile tecnico o direttore tecnico nel settore di attività per la quale si richiede l'iscrizione;
- c) nell'esperienza acquisita come dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per la quale si richiede l'iscrizione.

Per quanto riguarda le specifiche disposizioni relative alla categoria 10, la delibera del 1° febbraio 2004 stabilisce che l'esperienza maturata in qualità di responsabile tecnico in una classe d'iscrizione è valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore.

Inoltre, l'esperienza maturata in qualità di responsabile tecnico nella sottocategoria 10A è ritenuta idonea per l'iscrizione nella classe e) della sottocategoria 10B.

Si rammenta, infine, che il comitato nazionale ha deliberato di riconoscere l'idoneità conseguita nei corsi per dirigente l'attività di rimozione e smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate disciplinati dall'articolo

10 del DPR 8 agosto 1994 (3), in sostituzione della partecipazione al modulo di specializzazione "F" relativo alla categoria 10 di cui alla citata delibera del 16 luglio 1999. Resta salvo l'obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento del relativo test, come previsto dalla medesima delibera (circolare n. 601 del 7 febbraio 2001).

Per quanto riguarda i requisiti del responsabile tecnico, la delibera del 1 febbraio 2000 ha previsto un periodo transitorio: le imprese in attività alla data di entrata in vigore del DM n. 406/98 hanno l'obbligo di soddisfare i previsti requisiti del responsabile tecnico entro cinque anni dalla data d'iscrizione; nel frattempo, le funzioni del RT possono essere assunte dal legale rappresentante dell'impresa, anche in mancanza di tali requisiti.

Il periodo transitorio è stata oggetto di ulteriori riflessioni del comitato nazionale, il quale sta maturando l'orientamento di estenderne i benefici alle imprese in attività alla data di operatività della categoria 10.

Tale orientamento tiene conto del fatto che le disposizioni del DM n. 406/98 relative all'iscrizione nella categoria 10 non sono mai state attuate e, in particolare, del fatto che in questi anni praticamente non sono stati attivati i suddetti moduli di specializzazione "F".

In sede di richiesta d'iscrizione, le imprese dimostrano di essere in attività (alla data di operatività della categoria 10) mediante la esibizione di copia della relazione predisposta ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 257/92 o di copia dei previsti piani di lavoro presentati alla ASL.

### 2.3 La capacità finanziaria

La deliberazione del 1 febbraio 2000 fissa gli importi idonei a dimostrare, per ciascuna sottocategoria e relative classi, il possesso del requisito di capacità finanziaria dell'impresa.

	Classe E Fino a L. 100.000.000	Classe D Fino a L. 800.000.000	Classe C Fino a L. 3.000.000.000	Classe B Fino a L. 15.000.000.000	Classe A oltre L. 15.000.000.000
CAT. 10°	L. 45.000.000	L. 85.000.000	L. 295.000.000	L. 1.555.000.000	L. 2.100.000.000
CAT.10B	L. 65.000.000	L. 105.000.000	L. 340.000.000	L. 1.780.000.000	L. 2.350.000.000

**Tabella 3**  
**Capacità finanziaria categoria 10**

La disponibilità di tali importi può essere dimostrata con la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 11 del DM n. 406/98 (volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta) oppure con attestazione di affidamento bancario, rilasciata da Istituti di Credito o da Società finanziarie con capitale sociale non inferiore a

(3) Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" (GU 26 novembre 1994, n. 51 - Serie generale).

lire 5 miliardi, pari all'importo previsto. Tale attestazione deve essere conforme al modello allegato alla delibera del comitato nazionale.

È possibile, infine, presentare una dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

La delibera del 1 febbraio 2000 contiene ulteriori disposizioni finalizzate, anch'esse, a tutelare l'ambiente e la salute degli operatori.

In particolare, viene stabilito che, con la richiesta d'iscrizione, le imprese devono presentare:

- a) una dichiarazione che attesti la conformità alle norme dettate dal DLG n. 277/91 (4),
- b) copia della comunicazione effettuata ai sensi del DLG n. 626/94 (5) che attesti la conformità dell'impresa alle norme in materia di sicurezza.

Infine, la deliberazione fa salve le disposizioni contenute all'articolo 10 del DPR 8 agosto 1994.

Tale norma prevede, come abbiamo visto, la predisposizione, da effettuarsi da parte delle regioni, di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione, secondo il livello professionale degli addetti (livello operativo e livello dirigenziale) all'attività di rimozione e smaltimento dell'amianto.

## **2.4 Entrata in vigore della delibera n. 2 dell'1 febbraio 2000**

L'articolo 4 della delibera dispone che l'efficacia della medesima decorre dalla data di entrata in vigore del decreto che deve stabilire, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato.

Tale disposizione è conforme a quanto stabilito dall'articolo 14 del DM n. 406/98, in base al quale l'iscrizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria.

È, inoltre, in linea con la norma transitoria contenuta all'articolo 30, comma 8, del DLG n. 22/97.

Secondo tale disposizione, le imprese devono essere iscritte all'Albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle norme tecniche, costituite, appunto, dalle delibere del comitato nazionale in ordine ai criteri e ai requisiti per l'iscrizione e dal decreto interministeriale relativo alle garanzie finanziarie.

(4) Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. "Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212."

(5) Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 99/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" (L'epigrafe del DLG n. 626/94 è stata così sostituita dall'art. 1 del DLG 2 febbraio 2002, n. 25).

### 3 LE FIDEIUSSIONI

Secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del DLG n. 22/97 le imprese che si iscrivono all'Albo sono soggette alla presentazione di garanzie finanziarie.

L'articolo 14 del DM n. 406/98, nel ribadire tale previsione di legge, dispone che la garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo e per ciascuna delle attività soggette a iscrizione.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici, il regolamento precisa che la garanzia deve essere prestata con fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa.

Rimanda, invece, a successivi decreti per la determinazione delle modalità e degli importi delle garanzie riguardanti le singole categorie d'iscrizione.

Come si diceva, con il decreto di prossima emanazione sono stabilite le modalità e gli importi delle fideiussioni per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto.

Ai sensi di tale decreto, la garanzia finanziaria è finalizzata alla copertura dei rischi connessi all'attività.

Più precisamente, il fideiussore (la banca o la compagnia di assicurazione) garantisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, fino a concorrenza dell'importo massimo garantito, le somme che l'impresa sia tenuta a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie a operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, conseguenti alle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa. Tali inadempienze possono essere state determinate da qualsiasi atto o fatto (colposo o doloso) rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di bonifica dei beni contenenti amianto.

La garanzia finanziaria ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo.

La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente al fideiussore e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

La fideiussione ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo.

La validità è maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione.

Decorso il termine degli ulteriori due anni, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione del fideiussore.

Il DM in corso di emanazione fissa gli importi delle fideiussioni in funzione delle classi della categoria 10.

Classe	Importo	Note
Classe a)	Euro 480.000	
Classe b)	Euro 240.000	
Classe c)	Euro 120.000	
Classe d)	Euro 60.000	
Classe e)	Euro 30.500 Euro 15.000	Per lavori di bonifica cantierabili fino a euro 50.000 Per lavori di bonifica cantierabili fino a euro 25.000

**Tabella 4**  
**Importi delle garanzie finanziarie Categoria 10**

Per la definizione dell'entità della garanzia finanziaria si è tenuto conto delle particolarità del materiale trattato e della specifica pericolosità.

Oggetto di riflessione è stato anche il fatto che la garanzia è prestata ai fini di un' iscrizione che riveste valore di abilitazione: in questi casi, infatti, risulta difficile prevedere la quantità dei lavori che l'impresa potrà eseguire nel periodo d'iscrizione e, quindi, l'entità stessa del rischio da garantire. Peraltro, non poteva non essere tenuta in considerazione l'evenienza per la quale molti interventi di bonifica possono essere assoggettati a ulteriori garanzie a favore degli enti interessati.

Nel determinare gli importi, si è, inoltre, tenuto conto della elevata diffusione sul territorio, anche presso singoli cittadini, di piccoli quantitativi di materiali da costruzione contenenti amianto. Sovente in questi casi sono imprese di piccole dimensioni che effettuano gli interventi di bonifica.

Tali situazioni sono state opportunamente prese in considerazione dal DM in esame, che ha previsto, relativamente alla classe e), differenti importi in relazione al valore dei lavori.

Infine, vanno segnalate le agevolazioni previste per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema di eco-gestione e audit EMAS.

L'artico 4 del DM, infatti, dispone che alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE, e successive modifiche e integrazioni, si applica il trenta per cento degli importi previsti.

Tale disposizione è in linea con le disposizioni comunitarie volte alla promozione, anche mediante l'utilizzazione di strumenti economici e finanziari, delle azioni volontarie poste in essere al fine di perseguire una sempre maggiore sostenibilità ambientale.